

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 24 LUGLIO 2007

N. 105 suppl.



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2007, n. 22

“Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista”

Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2007, n. 20

“Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali”

Pag. 6

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2007, n. 22

“Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista”

**IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni a essa spettanti ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, disciplina gli adempimenti cui deve attenersi il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari e di bevande e promuove l'aggiornamento delle procedure e delle misure di prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Ai sensi della presente legge si intende per:
- personale alimentarista: il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione, deposito, trasporto, somministrazione e vendita di sostanze alimentari, ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso, destinato, anche temporaneamente, a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari;
 - responsabile dell'industria alimentare: il titolare, o il responsabile specificamente

delegato, dell'attività di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita e somministrazione di prodotti alimentari.

**Art. 3
(Soppressione dell'obbligo del libretto di idoneità sanitaria)**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

2. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione, previsti dall'articolo 14 della l. 283/1962 e dagli articoli 37, 39 e 40 del regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, sono sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione secondo la metodica di HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'obbligo di rinnovo del libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista in possesso di libretto valido.

4. Le aziende sanitarie locali sono tenute a rilasciare il libretto di idoneità sanitaria, anche dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3, ai soggetti che prestano attività lavorative nel settore alimentare in regioni ove sia richiesto il libretto medesimo.

**Art. 4
(Formazione e obblighi del personale alimentarista)**

1. La formazione del personale alimentarista è finalizzata a rafforzare comportamenti igie-

nicamente corretti e a sviluppare conoscenze in ordine al proprio stato di salute e ai collegati pericoli di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti.

2. La Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto regolamentare:

- a) le mansioni a rischio ai fini dell'individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi di formazione, sulla base dei dati epidemiologici e della concreta associazione fra ruolo ricoperto nel processo produttivo e rischi di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, tenendo conto anche delle situazioni di temporaneità tipiche del volontariato in occasione di sagre e feste popolari;
- b) i contenuti, le modalità di svolgimento e la periodicità dei corsi formativi e di aggiornamento in relazione alle diverse tipologie di attività svolte dal personale alimentarista di cui all'articolo 2, lettera a), individuando i soggetti autorizzati a effettuare la formazione e l'aggiornamento, nonché a rilasciare la relativa attestazione;
- c) le modalità e i tempi di attivazione dei corsi di formazione e aggiornamento, al fine di regolare la fase transitoria di sostituzione del libretto di idoneità sanitaria con l'attestato di formazione;
- d) la possibilità di effettuare direttamente sul posto di lavoro la formazione mediante personale qualificato, medici igienisti, tecnologi alimentari, biologi e tecnici della prevenzione, ovvero nell'ambito dell'applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari);
- e) la possibilità di intendere soddisfatto il requisito dell'avvenuta formazione con il possesso di specifici titoli di studio, fatti salvi gli aggiornamenti di cui alla lettera b).

3. Il personale alimentarista che svolge mansioni individuate come a rischio ai fini della possibile trasmissione di malattie attraverso gli

alimenti è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento, con periodicità biennale, in materia di igiene degli alimenti e al possesso del relativo attestato secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui al comma 2.

4. L'onere della formazione e dell'aggiornamento è a carico dei datori di lavoro.

Art. 5 (Verifica)

1. I dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, nell'ambito delle proprie competenze, verificano con regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti, al fine di prevenire la contaminazione degli alimenti, sulla base delle direttive regionali all'uopo impartite.

Art. 6 (Informazione alla popolazione)

1. La Giunta regionale definisce, sentite le associazioni dei consumatori, i contenuti, le modalità e gli strumenti per lo svolgimento di adeguate campagne informative rivolte alla popolazione sulle modalità efficaci di prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti.

Art. 7 (Obblighi del responsabile dell'industria alimentare)

1. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 155/1997, il responsabile dell'industria alimentare deve adibire alle mansioni a rischio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), il personale alimentarista in possesso dell'attestazione comprovante l'avvenuta formazione coerente con il tipo di attività svolta.

Art. 8 (Sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo

9, il mancato possesso dell'attestato di formazione per il personale alimentarista soggetto a tale obbligo ai sensi della presente legge e la violazione dell'articolo 7 sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000.

2. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente procedono all'applicazione della sanzione amministrativa qualora i contravventori non provvedano a eliminare il mancato adempimento entro il termine indicato dal medesimo soggetto controllore, che comunque non deve essere superiore a novanta giorni.

3. I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria devono essere versati all'Ufficio contenzioso della Regione.

Art. 9
(Norma transitoria)

1. Nelle more dell'adozione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, le aziende sanitarie locali devono applicare le disposizioni di cui al d.lgs. 155/1997.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 Luglio 2007

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2007, n. 20

“Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali”

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la L.R. 13/01, che, all'art. 22, prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 08/03/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

ART. 1
Definizione

1. La progressione verticale è finalizzata al passaggio del personale non dirigenziale dell'Ente alla categoria immediatamente superiore, rispetto a quella posseduta, dell'ordinamento professionale vigente, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno.
2. La progressione verticale si concretizza in

una procedura selettiva, tendente alla verifica dell'avvenuta acquisizione da parte del personale regionale delle competenze e delle capacità atte a svolgere le attività previste per la categoria superiore.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. La Giunta Regionale, nell'ambito del piano assunzionale triennale della Regione Puglia, stabilisce, per ciascuna categoria così come risultante dalla dotazione organica dell'Ente, il numero delle posizioni lavorative vacanti da destinare all'accesso dall'esterno e quello delle posizioni lavorative che, essendo caratterizzate da una professionalità acquisibile dall'interno, viene destinata alle progressioni verticali. Quest'ultimo numero, in ogni caso, non può essere superiore al 50% delle posizioni lavorative da mettere a selezione per ciascuna categoria.
2. Nell'ipotesi della disponibilità di una sola posizione lavorativa per una categoria, questa è riservata all'accesso dall'esterno.
3. Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore, a seguito delle procedure selettive di cui al presente Regolamento, non è soggetto al periodo di prova.

ART. 3

Principi generali

1. Le procedure attuative della selezione per la progressione verticale trovano fondamento nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, nel CCNL 31 marzo 1999 di revisione del sistema di classificazione per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali e, per quanto applicabile, nel Regolamento della Regione Puglia 16 ottobre 2006, n. 17, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
2. La Regione Puglia nell'attuazione delle procedure di selezione per progressione verticale

si attiene ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione;
- b) svolgimento della selezione con modalità che ne garantiscano imparzialità, economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- c) osservanza dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie di categoria di cui alla tabella del CCNL del personale di comparto sottoscritto il 31 marzo 1999;
- d) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali, professionali e cognitivi richiesti in relazione alla posizione lavorativa da ricoprire;
- e) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- f) composizione delle commissioni selettive esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti preferibilmente tra dirigenti o i funzionari della Regione e/o di altre Pubbliche Amministrazioni, che non siano componenti dell'organo di direzione politica della Regione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

ART. 4

Distinzione delle attività

1. Nel rispetto del principio di distinzione dell'attività politica da quella gestionale, la competenza della Giunta regionale e quella del responsabile della struttura operativa di vertice competente in materia di reclutamento vengono stabilite in osservanza a quanto prescritto dall'art. 4 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006, n. 17, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia.

ART. 5**Procedure di accesso**

1. Le procedure selettive, disciplinate dal presente Regolamento, possono svolgersi con le seguenti forme, volte all'accertamento della professionalità richiesta:
 - a) per corso-concorso;
 - b) per titoli ed esami.
2. Per ogni singola procedura selettiva la Giunta Regionale, sentite le OO.SS., determina motivatamente la forma della procedura selettiva prescelta anche in relazione alle funzioni da svolgere.
3. Attraverso un'unica procedura selettiva è consentita un'unica progressione verticale.

ART. 6**Requisiti generali**

1. Alle selezioni per le progressioni verticali sono ammessi i dipendenti della Regione Puglia, ai quali si applichi il Contratto Collettivo Nazionale per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali ed assunti a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 7 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006, n. 17, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia, con particolare riferimento al comma 1, lettere a), f) e g) e ai commi 2, 3, 6 e 7.
2. I dipendenti della Regione Puglia in posizione di comando presso altro Ente, che, al termine delle procedure selettive previste dal presente regolamento, risultassero beneficiari della progressione verticale, hanno l'obbligo di rientrare in servizio presso la Regione Puglia, a pena di decadenza dal beneficio stesso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento con cui viene proclamato l'esito della procedura selettiva.
3. I dipendenti della Regione Puglia di cui al comma precedente non potranno usufruire di ulteriore provvedimento di comando o distac-

co se non decorso almeno tre anni dalla data di rientro in servizio presso la Regione.

ART. 7**Requisiti specifici**

1. Per la partecipazione a tutte le procedure selettive il candidato deve essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici.

PROGRESSIONE ALLA CATEGORIA B

1 - Per le selezioni finalizzate alla progressione verticale alla categoria B sono necessari i seguenti requisiti:

- a) avere un'anzianità di servizio di almeno due anni nella categoria A.

PROGRESSIONE ALLA CATEGORIA C

2 - Per le selezioni finalizzate alla progressione verticale nella categoria C sono necessari i seguenti requisiti:

- 2.a) essere in possesso del diploma di maturità o titolo triennale di scuola superiore e appartenere alla categoria B;

oppure

- 2.b) essere in possesso del titolo di studio relativo al compimento della scuola dell'obbligo ed avere un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella categoria B.

PROGRESSIONE ALLA CATEGORIA D

3 - Per le selezioni finalizzate alla progressione verticale nella Categoria D sono necessari i seguenti requisiti:

- 3.a) essere in possesso del diploma di laurea del previgente ordinamento o laurea specialistica ovvero laurea di primo livello o titolo equipollente ed appartenere alla categoria C;

oppure

- 3.b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella categoria C;

oppure

- 3.c) essere in possesso del titolo triennale clas-

sificabile nella categoria dei titoli di studio di scuola superiore o di secondo grado ed avere una anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria C.

ART. 8
Procedure concorsuali

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, per quanto riguarda i bandi e la loro pubblicità, l'ammissione alle selezioni e le operazioni concorsuali valgono le norme di cui al Titolo IV del Regolamento regionale 16 ottobre 2006, n. 17, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia, per quanto applicabili.

ART. 9
Prove di esame

1. Il bando che indice la procedura selettiva per la progressione verticale indica le materie oggetto di esame e prevede le seguenti prove:
 - A) La selezione per la progressione verticale verso la Categoria B può prevedere le seguenti prove:
 - a) prova scritta di cultura generale, predisposta in forma di test a risposta multipla;
 - b) colloquio di cultura generale ovvero prova pratico-attitudinale.
 - B) La selezione per la progressione verticale verso la Categoria C può prevedere le seguenti prove:
 - a) prova scritta sulle materie di esame indicate dal bando, predisposta in forma di quesiti a risposta multipla;
 - b) colloquio sulle materie di esame, teso anche a verificare le conoscenze informatiche di base.
 - C) La selezione per la progressione verticale verso la Categoria D può prevedere le seguenti prove:
 - a) prova scritta sulle materie di esame indicate dal bando con contenuto teorico o tecnico, predisposta anche in forma di test, quesiti, presentazione di casistiche, elaborazioni grafiche, da espletare anche mediante l'utilizzo

di computer;

b) colloquio sulle materie di esame, teso anche a verificare le competenze informatiche e linguistiche.

ART. 10
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è costituita per ciascuna procedura selettiva di progressione verticale ed è nominata con propria deliberazione dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3, lett. f) del presente Regolamento, e può essere integrata da uno o più esperti in lingua straniera e informatica. Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario.
2. La commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunità, salvo impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina.
3. Per quanto concerne competenze e ambiti di responsabilità delle commissioni esaminatrici si applicano le norme del Titolo III del Regolamento regionale 16 ottobre 2006, n. 17, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia.

ART. 11
Valutazione dei titoli

1. In presenza di procedure selettive per titoli ed esami, i titoli concorrono al punteggio complessivo finale delle procedure concorsuali nella misura di 30 punti su 90.
2. I titoli sono valutati sulla base delle tabelle, allegate e parti integranti del presente Regolamento.
3. La valutazione dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio è da limitarsi ai soli candidati ammessi all'ultima prova prevista e va effettuata prima della stessa.

ART. 12**Validità graduatorie**

1. Le graduatorie riferite alle progressioni verticali hanno validità fino alla vigenza del piano assunzionale triennale che ha previsto le relative procedure selettive.
2. In sede di prima applicazione, le graduatorie riferite alle progressioni verticali hanno validità triennale dal momento della loro pubblicazione, anche in deroga al termine di validità del piano assunzionale triennale vigente al momento della entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 13**Norma transitoria**

1. Le progressioni verticali verso le categorie B e D attivate in base al piano assunzionale triennale 2005-2007, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 897 del 20 giugno 2006, si intendono come progressioni verticali verso la categoria B – posizione economica B1 e

verso la categoria D – posizione economica D1.

ART. 14**Norma di rinvio**

1. Per le attività conclusive delle procedure di selezione e per quant'altro non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme del Regolamento regionale 16 ottobre 2006, n. 17, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 24 luglio 2007

Vendola

TABELLA 2 - REQUISITI, TITOLI E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE VERTICALE

Passaggio alla categoria	Requisiti	Titoli			anzianità di ruolo nella P.A. max 12 punti
		culturali max 9 punti	vari max 9 punti		
C	<p>a) essere in possesso del diploma di maturità o titolo triennale di scuola superiore e appartenere alla cat. B</p> <p>b) essere in possesso del titolo di studio relativo al compimento della scuola dell'obbligo ed avere un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella cat. B</p>	<p>Diploma scuola secondaria superiore (II grado) p. 9</p> <p>Titolo triennale di scuola superiore p. 7</p>	<p>Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o equipollente* p. 3</p> <p>Laurea breve o equipollente* p. 2</p> <p>Esami universitari* p. 0,1 per ognuno (max p. 1,0)</p> <p>Diploma aggiuntivo* p. 0,5</p> <p>Altri titoli (Abitilitazione postlaurea p. 1 - Abilitazione, professionale postdiploma p. 0,5) max p. 1</p> <p>Corsi formativi di durata minima di 150 ore, legalmente riconosciuti, con valutazione finale, attinenti l'attività dell'amministrazione, svolti precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento p. 0,5 per ognuno** (max p. 2)</p> <p>Corsi formativi di durata minima di 150 ore, legalmente riconosciuti, con valutazione finale, attinenti l'attività dell'amministrazione, svolti successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento p. 0,5 per ognuno (max p. 3)</p> <p>* Viene valutato solo il titolo culturale più elevato in possesso del candidato</p> <p>** Rientra in questa categoria di titoli Patente europea ECDL valutata p. 0.5.</p>	<p>p. 0,4 per ogni anno di servizio nella cat. B</p> <p>p. 80% di 0,4 per ogni anno di servizio nella qualifica funzionale immediatamente inferiore fino al raggiungimento massimo dei 12 punti complessivi</p>	

TABELLA 3 - REQUISITI, TITOLI E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE VERTICALE				
Passaggio alla categoria	Requisiti	Titoli		
		Culturali <i>max 9 punti</i>	Vari <i>max 9 punti</i>	anzianità di ruolo nella P.A. <i>max 12 punti</i>
D	<p>a) essere in possesso del diploma di laurea del previgente ordinamento o laurea specialistica ovvero laurea di primo livello o titolo equipollente ed appartenere alla categoria C</p> <p>b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella cat. C</p> <p>c) essere in possesso del titolo triennale classificabile nella categoria dei titoli di studio di scuola superiore o di secondo grado ed avere una anzianità di servizio di almeno cinque anni nella cat. C</p>	<p>Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o equipollente* p. 9</p> <p>Laurea breve o equipollente* p. 7</p> <p>Diploma scuola secondaria superiore (II grado) p. 6</p> <p>Titolo triennale di scuola superiore p. 2</p>	<p>Master o specializzazioni postuniversitarie o ulteriori lauree* p. 2 per ognuno max. p. 4</p> <p>Abilitazione postlaurea e/o iscrizione albi professionali* p. 1,50</p> <p>Esami universitari * p. 0,1 per ognuno (max p. 1,50)</p> <p>Diploma aggiuntivo o abilitazione professionale post-diploma,* p. 0,5</p> <p>Corsi formativi di durata minima di 150 ore, legalmente riconosciuti, con valutazione finale, attinenti l'attività dell'amministrazione, svolti precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento p. 0,5 per ognuno** (max p. 2)</p> <p>Corsi formativi di durata minima di 150 ore, legalmente riconosciuti, con valutazione finale, attinenti l'attività dell'amministrazione, svolti successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento p. 0,5 per ognuno (max p. 3)</p> <p>* Viene valutato solo il titolo culturale più elevato in possesso del candidato</p> <p>** Rientra in questa categoria di titoli la Patente europea ECDL valutata p. 0,5.</p>	<p>p. 0,4 per ogni anno di servizio nella cat. C</p> <p>p. 80% di 0,4 per ogni anno di servizio nella qualifica funzionale immediatamente inferiore fino al raggiungimento massimo dei 12 punti complessivi</p>



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
